

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 3454/2018 R.G. proposto da  
PLANET MT S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. Domenico Geno-  
vese, rappresentato e difeso dal

;

– *ricorrente* –

contro

FALLIMENTO DELLA ANTONIO & PASQUALE S.R.L., in persona del  
curatore p.t. Dott. Pietro Di Lorenzo, rappresentato e difeso dal

;

– *controricorrente* –

e

FALLIMENTO DELLA PLANET MT S.R.L.;

– *intimato* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1237/17, depositata il 20 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza del 19 dicembre 2016, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò il fallimento della Planet MT S.r.l., su ricorso del Fallimento della Antonio & Pasquale S.r.l., il quale aveva allegato di essere creditore della somma di Euro 187.666,67, oltre IVA e interessi, a titolo di canoni di locazione dovuti a far data dal mese di gennaio 2009.

2. Il reclamo proposto dalla Planet MT è stato rigettato dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza del 20 dicembre 2017.

Premesso che il credito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento aveva ad oggetto i canoni dovuti dalla Planet MT in virtù di un contratto di locazione di un locale commerciale stipulato il 17 aprile 2007 con il fallimento della Antonio & Pasquale al quale aveva fatto seguito, in data 19 novembre 2008, la presentazione da parte della stessa Planet MT di una proposta di concordato fallimentare con assunzione, omologata dal Tribunale di Nocera con decreto del 22 luglio 2011, la Corte ha precisato che il credito azionato con l'istanza di fallimento non derivava dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con la proposta di concordato, ma dal pagamento dei canoni dovuti in virtù di un contratto di locazione stipulato anteriormente al deposito della stessa, affermando pertanto la necessità di fare riferimento alla posizione della società debitrice non già in qualità di assuntore del concordato, ma in qualità di parte del contratto di locazione: ha escluso quindi che la legittimazione a far valere il predetto credito spettasse individualmente ai creditori ammessi al passivo, osservando che, quando il trasferimento dei beni, delle attività e delle azioni in favore dell'assuntore è subordinato alla completa esecuzione del concordato, tutte le attività restano vincolate all'interesse dei creditori, con la conseguenza che rispetto ad esse sopravvive, anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, la

legittimazione processuale del curatore. Ha escluso la legittimazione del debitore e dell'assuntore, osservando che il primo, pur tornando *in bonis*, non riacquista la disponibilità delle attività per le quali è previsto il trasferimento in favore del secondo, il quale non può ancora giovare dell'effetto traslativo della cessione: precisato che nella specie la proposta di concordato subordinava il trasferimento delle attività in favore dell'assuntore all'esecuzione del concordato, ha ritenuto che ai fini dello stesso dovesse farsi riferimento alla data del relativo decreto, che nella specie non era stato emesso, dal momento che la Planet MT era rimasta inadempiente; ha reputato irrilevante, al riguardo, la circostanza che il concordato prevedesse l'acquisizione automatica di tutte le attività per effetto dell'omologazione, osservando che tale clausola doveva essere interpretata esclusivamente nel senso che il trasferimento non richiedeva l'adozione di atti ulteriori rispetto al decreto di omologazione.

La Corte ha ritenuto altresì infondate le eccezioni di estinzione del credito azionato per confusione o per compensazione, sollevate dalla reclamante in relazione al proprio subingresso nelle posizioni attive facenti capo al fallimento della Antonio & Pasquale ivi compresi i crediti per canoni di locazione maturati in epoca anteriore all'omologazione del concordato fallimentare, ed al mancato trasferimento delle disponibilità liquide e delle somme riscosse dal fallimento, osservando che la società assuntrice non aveva conseguito la titolarità delle posizioni attive e passive che costituivano il fondamento di tali eccezioni, essendo rimasta inadempiente.

3. Avverso la predetta sentenza la Planet MT ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Fallimento della Antonio & Pasquale ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Il Fallimento della Planet MT non ha svolto attività difensiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico, complesso motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1460 cod. civ. e degli artt. 5, 6 e 15, nono comma, della legge fall., nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando la sentenza

impugnata per aver escluso che l'omologazione del concordato fallimentare avesse comportato il trasferimento in favore di essa ricorrente di tutte le attività della Antonio & Pasquale con la conseguente estinzione per confusione e per compensazione del credito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento. Sostiene che, nell'interpretazione della proposta di concordato, la Corte territoriale non ha tenuto conto del significato letterale e sintattico delle espressioni usate e del contenuto complessivo delle stesse, avendo ritenuto che il trasferimento fosse subordinato al completamento dei pagamenti previsti da parte dell'assuntore, laddove era espressamente previsto che esso avrebbe avuto luogo automaticamente, per effetto del decreto di omologazione del concordato divenuto definitivo. Aggiunge che tale interpretazione trovava conforto nelle clausole che prevedevano il trasferimento delle cause attive e passive e la cancellazione delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di atti pregiudizievoli, nonché il subingresso dell'assuntore nei giudizi di opposizione allo stato passivo, contestazione dei crediti ed insinuazione tardiva, nelle azioni revocatorie e nelle altre cause in corso. Afferma che, per effetto del travisamento del contenuto della proposta di concordato, la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'estinzione per compensazione del credito fatto valere dal fallimento, riconoscendo la legittimazione di quest'ultimo, accertando il superamento della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge fall., e ritenendo sussistente lo stato d'insolvenza.

1.1. Non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa del fallimento, secondo cui l'esame delle predette censure risulta precluso dalla mancata impugnazione delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla legittimazione dell'istante, configurabili come un'autonoma *ratio decidendi*, in quanto di per sé idonee a sorreggere la decisione adottata, indipendentemente da quelle riguardanti il trasferimento delle attività della Antonio & Pasquale la cui contestazione non potrebbe pertanto condurre in alcun caso alla cassazione della sentenza impugnata.

Le argomentazioni rimaste incensurate e quelle impugnite si riferiscono infatti a due diversi aspetti della controversia, distintamente investiti dai motivi di appello proposti dalla ricorrente, e concernenti rispettivamente la legittimazione del curatore ad agire per l'adempimento di obbligazioni diverse da

quelle gravanti sull'assuntore per effetto dell'omologazione del concordato e la titolarità sostanziale delle attività trasferite con quest'ultimo. La mancata impugnazione delle prime, pur rendendo definitiva la statuizione adottata in ordine alla questione cui si riferiscono, non può considerarsi di per sé sufficiente a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, lasciando impregiudicata la seconda questione, investita dal ricorso per cassazione, il cui accoglimento, in quanto idoneo ad escludere la titolarità del credito azionato con l'istanza di fallimento, consentirebbe di pervenire ad una diversa decisione in ordine alla *legitimitas ad causam* del curatore.

1.2. Le censure sono peraltro infondate.

In tema di concordato fallimentare, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il trasferimento dei beni in favore dell'assuntore trova normalmente titolo diretto ed immediato, quale corrispettivo dell'accollo dei debiti del fallito, nel provvedimento di omologazione, rispetto al quale i successivi decreti del giudice delegato, ivi compresi quelli recanti la specifica descrizione di tali beni necessaria per la trascrizione di detto titolo, nonché l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, terzo comma, della legge fall., rivestono carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del potere-dovere di sorveglianza sull'attuazione del concordato (cfr. Cass., Sez. I, 15/03/2013, n. 6643; 4/09/2002, n. 12862; Cass., Sez. II, 8/11/2002, n. 15716). E' stato tuttavia precisato che l'immediatezza dell'effetto traslativo non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, dal momento che, costituendo quello in esame soltanto uno dei possibili effetti del provvedimento di omologazione, da coordinarsi con quello principale e tipico che consiste nella composizione giudiziale del dissesto dell'imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponga termine alle operazioni fallimentari, deve ritenersi valida, in virtù del principio di autonomia negoziale, la clausola che differisca il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'adempimento, da parte sua, degli obblighi cui si è assoggettato (cfr. Cass., Sez. III, 30/08/2011, n. 17790; Cass., Sez. I, 1/03/2010, n. 4863; 28/02/2007, n. 4766): tale conclusione trova peraltro conforto anche nell'art. 124 della legge fall., il quale, nel disciplinare la formulazione della proposta, non ne assoggetta il contenuto a particolari

vincoli, se non per quanto riguarda il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la misura della soddisfazione dei creditori privilegiati. Può quindi accadere tanto che il trasferimento dei diritti in favore dell'assuntore coincida con il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, nonostante la necessità di successivi provvedimenti attuativi o integrativi, quanto che il predetto effetto si produca soltanto a seguito dell'esecuzione del concordato, ove in tal senso si sia orientata la volontà manifestata con la proposta concordataria e recepita dal provvedimento di omologazione, ancorché quest'ultimo non abbia richiamato specificamente la relativa clausola (cfr. Cass., Sez. III, 13/01/2015, n. 301). In assenza di una precisa indicazione contenuta nel provvedimento di omologazione, non più contestabile una volta che lo stesso sia passato in giudicato, l'individuazione del momento in cui è destinato a prodursi l'effetto traslativo dipende dunque dall'interpretazione della proposta di concordato e del provvedimento che vi abbia dato seguito, la quale si risolve in una *quaestio voluntatis*, configurandosi quindi come una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11027; 9/05/2007, n. 10634).

Tale indagine, puntualmente svolta sulla base del contenuto della proposta di concordato, ha condotto nella specie a riconoscere che il trasferimento delle attività del fallimento in favore della ricorrente era effettivamente subordinato all'adempimento delle obbligazioni da essa assunte con la proposta concordataria, e ad individuare quindi il momento della produzione dell'effetto traslativo nella data del decreto con cui il Giudice delegato avrebbe dovuto procedere all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato. A tal fine, la Corte territoriale ha attribuito rilievo proprio al tenore letterale della proposta, individuando nell'utilizzazione, da parte della proponente, del verbo «conseguirà» un indice rivelatore della volontà di stabilire un rapporto di dipendenza non solo logica, ma anche cronologica, tra la cessione delle attività e i pagamenti effettuati dall'assuntrice: sulla base di tale elemento, essa ha ritenuto che la ricorrente, non avendo adempiuto le obbligazioni assunte, non fosse neppure subentrata nelle attività della società fallita, ed ha pertanto

concluso per la spettanza delle stesse al fallimento, con la conseguente legittimazione del curatore a proporre a sua volta istanza di fallimento.

Nel censurare il predetto apprezzamento, la ricorrente non è in grado di indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita a denunciare la violazione dei canoni interpretativi legali, senza neppure precisare le ragioni per cui ritiene che la Corte territoriale se ne sia discostata, nonché a lamentare l'omesso esame di fatti decisivi, individuandoli peraltro nello stesso testo della proposta concordataria preso in considerazione dalla sentenza impugnata. Nell'invocare, in particolare, il criterio ermeneutico fondato sul significato letterale e sintattico delle parole e quello fondato sul contenuto complessivo della dichiarazione negoziale, essa lamenta per un verso l'inosservanza di un principio del quale la Corte territoriale ha fatto invece puntuale applicazione, e per altro verso l'omessa valutazione delle clausole riguardanti il trasferimento delle liti attive e passive e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la cui rilevanza è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in precedenza. In tal modo, la ricorrente dimostra di voler prospettare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., una lettura della proposta concordataria alternativa a quella data dalla Corte d'appello, senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione fornita dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, sicché, quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16987; 22/06/2017, n. 15471; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 6/10/2022